

Sistema Gestielle Best Selection

Regolamento di gestione

Regolamento unico di gestione semplificato

dei Fondi comuni di investimento mobiliare aperti armonizzati

gestiti da ANIMA SGR S.p.A.

Il presente Regolamento è valido a decorrere dal 12 aprile 2019

- Gestielle Best Selection Equity 20
- Gestielle Best Selection Equity 50
- Gestielle Best Selection Cedola AR (ex Gestielle Multimanager Absolute Return)

ANIMA



Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- a) Scheda Identificativa
- b) Caratteristiche del Prodotto
- c) Modalità di funzionamento

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37 comma 5 del Decreto Legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei Fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

a) Scheda Identificativa

Denominazione, tipologia e durata dei Fondi	<p>Il presente Regolamento ha per oggetto gli OICVM denominati:</p> <p>Gestielle Best Selection Equity 20 Gestielle Best Selection Equity 50 Gestielle Best Selection Cedola AR (ex Gestielle Multimanager Absolute Return)</p> <p>La durata di ciascun Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga.</p>
Società di Gestione del Risparmio (SGR)	<p>ANIMA SGR S.p.A. (di seguito la "SGR") con sede legale in Milano, Corso Garibaldi n. 99, iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 35 del D. Lgs. 58/98, al n. 8 della Sezione Gestori di OICVM e al n. 6 della Sezione Gestori di FIA.</p> <p>La SGR è soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'azionista unico, nonché Capogruppo, Anima Holding S.p.A..</p> <p>Il sito internet della SGR è: www.animasgr.it.</p>
Depositario	<p>BNP Paribas Securities Services S.C.A. (di seguito il "Depositario"), con sede legale in 3 Rue d'Antin, 75002 Parigi, operante tramite la propria succursale di Milano, con sede in Piazza Lina Bo Bardi, n. 3 - iscritta al n. 5483 dell'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia.</p> <p>Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi vengono espletate presso la sede della Succursale di Milano del Depositario.</p> <p>Presso la predetta sede sono disponibili i prospetti contabili dei Fondi.</p> <p>Il sito internet del Depositario è: www.bnpparibas.com.</p> <p>I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il medesimo Depositario e la SGR nonché le responsabilità connesse con la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio di ciascun Fondo.</p>
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	<p>Il valore della quota è espresso in Euro e viene determinato con cadenza giornaliera, tranne nei giorni di chiusura della Borsa italiana e/o nei giorni di festività nazionale. In tali casi, il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo (ove, per "lavorativo", si intende un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì).</p> <p>È comunque calcolato il valore della quota riferito all'ultimo giorno lavorativo, quale sopra definito, di ciascun anno, anche se giorno di chiusura della Borsa italiana.</p> <p>Il valore della quota è pubblicato sul sito internet della SGR. Sulla medesima fonte è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare deliberata dal Consiglio di Amministrazione nonché l'ammontare dei proventi posti in distribuzione.</p> <p>Inoltre, il valore della quota è reperibile anche sul quotidiano "Il Sole 24 ORE"</p>

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- a) Scheda Identificativa
- b) Caratteristiche del Prodotto
- c) Modalità di funzionamento

b) Caratteristiche del Prodotto

Art. 1. Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

Art. 1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

Gestiele Best Selection Equity 20

1. **Oggetto** del Fondo è l'investimento in:

- Fondi/Sicav armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE (c.d. OICVM armonizzati);
- altri strumenti finanziari nella misura indicata nell'art. 1.2 relativo alle caratteristiche comuni a tutti i Fondi.

2. **La politica di investimento** è rivolta verso la selezione di OICVM armonizzati:

- di natura obbligazionaria, monetaria, flessibile (ossia che implementano strategie di gestione absolute return/total return) fino ad un massimo del 100% del totale attività;
- di natura azionaria fino ad un massimo del 30% del totale attività.

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in Euro e in altre divise.

3. La SGR adotta una **tecnica di gestione** "flessibile", pertanto il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una *allocation* di portafoglio flessibile, mediante l'investimento in diverse tipologie di OICVM e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio. È prevista la possibilità di investire in OICVM collegati promossi o gestiti dalla SGR.

Gestiele Best Selection Equity 50

1. **Oggetto** del Fondo è l'investimento in:

- Fondi/Sicav armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE (c.d. OICVM armonizzati);
- altri strumenti finanziari nella misura indicata nell'art. 1.2 relativo alle caratteristiche comuni a tutti i Fondi.

2. **La politica di investimento** è rivolta verso la selezione di OICVM armonizzati:

- di natura obbligazionaria, monetaria, flessibile (ossia che implementano strategie di gestione absolute return/total return) fino ad un massimo del 100% del totale attività;
- di natura azionaria fino ad un massimo del 60% del totale attività.

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in Euro e in altre divise.

3. La SGR adotta una **tecnica di gestione** "flessibile", pertanto il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una *allocation* di portafoglio flessibile, mediante l'investimento in diverse tipologie di OICVM e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio. È prevista la possibilità di investire in OICVM collegati, promossi o gestiti dalla SGR.

Gestiele Best Selection Cedola AR

1. **Oggetto** del Fondo è l'investimento in:

- OICVM armonizzati fino al 100% del totale attività;
- altri strumenti finanziari nella misura indicata nell'art. 1.2 relativo alle caratteristiche comuni a tutti i Fondi.

-
2. La **politica di investimento** prevede un investimento principale in OICVM armonizzati, nell'ambito dei quali saranno selezionati principalmente quelli che implementano strategie di gestione absolute return/total return caratterizzate da diversi gradi di correlazione ai mercati finanziari. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari denominati in Euro e, nel caso di investimento in strumenti denominati in divisa, adotta tecniche di copertura del rischio di cambio.
 3. La SGR adotta una **tecnica di gestione** "flessibile", pertanto il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una *allocation* di portafoglio flessibile, mediante l'investimento in diverse tipologie di OICVM e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio.

Art. 1.2 Parte relativa a tutti i Fondi

1. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro. L'unità di misura minimale per qualsiasi operazione effettuata è il centesimo di Euro. Tale principio di carattere generale non trova applicazione nell'ipotesi di determinazione del valore unitario delle quote, nel qual caso si computano anche i millesimi di Euro.
2. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari negoziati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale. Ai sensi del presente Regolamento, per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'apposito elenco previsto dall'art. 64-*quater* del D. Lgs. 24/2/98 n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata sul sito internet dell'associazione stessa, ed appartenenti ai Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo ed indicati nel presente Regolamento.
3. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti e fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, può inoltre essere investito in misura residuale (ossia fino al 10% del totale attività per ciascuna delle tipologie di strumenti finanziari di seguito elencati):
 - in altri strumenti finanziari quotati, non quotati e/o quotandi;
 - in depositi bancari;
 - in OICVM non armonizzati;
 - in Fondi chiusi quotati.
4. Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi Internazionali a carattere pubblico dei Paesi dell'Unione Europea e dell'OCSE, a condizione che detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
5. Nella gestione dei Fondi la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità:
 - di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nei portafogli di ciascun Fondo;
 - diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità suindicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di Vigilanza. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito nella politica di investimento di ciascun Fondo.
6. Compatibilmente con la politica d'investimento di ciascun Fondo e ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, possono effettuarsi, nei limiti e alle condizioni previsti dalle disposizioni vigenti, operazioni di pronti contro termine e prestito titoli.

-
7. In ogni caso resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei Partecipanti.
 8. Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.
 9. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei Fondi sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolati e pubblicati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti informativi di Reuters.
Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).
 10. Per quanto riguarda le operazioni con parti correlate il Fondo può:
 - acquistare titoli di Società finanziate da Società del Gruppo di appartenenza della SGR;
 - investire in parti di altri OICVM gestiti dalla stessa Società o da altre Società legate allo stesso tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.
 11. Con riferimento al grado di liquidità i Fondi investono in strumenti finanziari caratterizzati da un adeguato grado di liquidità determinato secondo la Politica di gestione del rischio di liquidità adottata dalla SGR.
 12. Con riferimento all'investimento in titoli obbligazionari ciascun Fondo investe esclusivamente in strumenti finanziari classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi.
Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.

Art. 2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

1. I Fondi **Gestielle Best Selection Equity 20** e **Gestielle Best Selection Equity 50** sono ad accumulazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.
2. Il Fondo **Gestielle Best Selection Cedola AR** è a distribuzione annuale dei proventi. A partire dall'anno solare 2017, il 2 gennaio di ogni anno (ovvero, nel caso in cui il giorno di quotazione ex-cedola non sia prevista la valorizzazione del Fondo, il giorno di valorizzazione immediatamente successivo) la SGR riconosce ai Partecipanti la distribuzione di un ammontare unitario pro quota pari alla variazione del valore della quota realizzata nell'anno precedente - tenuto conto dell'eventuale distribuzione effettuata nel medesimo periodo - con un minimo dello 0,50% ed un massimo del 3%. Resta inteso che l'eventuale eccedenza rispetto al 3% - così come l'eventuale importo inferiore allo 0,50% - resteranno di pertinenza del patrimonio del Fondo.
L'ammontare posto in distribuzione sarà pari all'ammontare pro quota come sopra determinato moltiplicato per il numero delle quote in circolazione il giorno immediatamente precedente al giorno di quotazione ex-cedola. Per effetto di quanto sopra descritto, l'ammontare così calcolato può eventualmente rappresentare, per particolari e circoscritti casi e solo per taluni Sottoscrittori che avessero sottoscritto quote del Fondo nell'anno oggetto di calcolo della cedola, un rimborso parziale del valore delle quote.
Di seguito si riportano due esempi che illustrano in dettaglio la modalità di calcolo della variazione del valore della quota:

Esempio 1: prima distribuzione
(Variazione valore quota realizzata nell'anno 2016) *

Valore quota al 30/12/2015 (A)	5,000
Valore quota al 30/12/2016 (B)	5,350
Variazione valore quota (C= B-A)	0,350
Variazione valore quota in percentuale (C/A)	7%
Variazione massima per calcolo cedola	3%
Cedola unitaria da distribuire (A*3%)	0,150

Esempio 2: seconda distribuzione
(Variazione valore quota realizzata nell'anno 2017) *

Valore quota al 30/12/2016 (A)	5,350
Cedola distribuita il 2/01/2017 (D)	0,150
Valore quota al 30/12/2017 (B)	5,300
Variazione valore quota realizzata (C= B+D-A)	0,100
Variazione valore quota in percentuale (C/A) (E)	1,87%
Variazione massima per calcolo cedola	3%
Cedola unitaria da distribuire (A*E)	0,100

(*) la variazione della quota è calcolata mediante troncamento al 3° decimale

3. Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al comma 1 i Partecipanti esistenti il giorno precedente a quello di quotazione ex-cedola.
4. L'ammontare posto in distribuzione spettante a ogni quota, nonché la data di inizio della distribuzione vengono pubblicati sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa".
5. La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun Partecipante. Qualora il Sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato fisico il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione al Depositario, anche tramite il Collocatore, dell'intero certificato e delle relative cedole.
6. I proventi sono corrisposti con bonifico bancario o con assegno circolare non trasferibile esclusivamente agli aventi diritto, a scelta del Partecipante, che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese.
7. I diritti relativi alle cedole non rimosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescrivva successivamente alla pubblicazione del Rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.
8. I Partecipanti al Fondo in possesso di quote alla data di efficacia della modifica regolamentare concernente la trasformazione del Fondo da accumulazione dei proventi a distribuzione dei proventi (07/12/2015) vengono considerati al pari di coloro che hanno richiesto il reinvestimento dei proventi, salvo disposizione contraria da comunicare alla SGR almeno entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 3. Regime delle spese

3.1 Oneri a carico dei singoli Partecipanti

3.1.1 A fronte di ogni sottoscrizione - sia essa effettuata in unica soluzione ovvero mediante adesione a Piani di Accumulo - la SGR ha diritto di trattenere commissioni di sottoscrizione, prelevate sull'ammontare della somma investita, nella seguente misura:

Fondo	Importo lordo versamento in unica soluzione/ Valore Nominale Piano di Accumulo	Aliquota massima
Gestielle Best Selection Equity 20	Qualsiasi importo	3,0%
Gestielle Best Selection Equity 50		
Gestielle Best Selection Cedola AR		

Nel caso di adesione a Piani di Accumulo, le commissioni vengono corrisposte pro rata in occasione di ogni versamento.

In caso di operazioni di passaggio, anche rivenienti da rimborso programmato, tra Fondi disciplinati dal presente Regolamento la SGR ha il diritto di prelevare una commissione in misura massima determinata come segue:

- tra Fondi con medesima commissione di sottoscrizione (stessa aliquota e maggiore di zero): una commissione pari all'1%;
- tra Fondi con diversa commissione di sottoscrizione e in particolare:
 - a) nel caso di Fondo di provenienza con una commissione di sottoscrizione inferiore a quella applicata al Fondo di destinazione (aliquota Fondo di provenienza < aliquota Fondo di destinazione): la differenza tra la aliquota applicata al Fondo di destinazione e quella applicata al Fondo di provenienza;
 - b) nel caso di Fondo di provenienza con una commissione di sottoscrizione superiore a quella applicata al Fondo di destinazione (aliquota Fondo di provenienza > aliquota Fondo di destinazione): nessuna commissione;
- tra Fondi di cui il Fondo di provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con commissione di sottoscrizione: la commissione di sottoscrizione nell'aliquota applicata al Fondo di destinazione.

3.1.2 La SGR ha inoltre il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del Sottoscrittore:

- a) Diritti fissi nella seguente misura:
 - un diritto fisso per ogni versamento in unica soluzione pari a 8,00 Euro; se il Sottoscrittore opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari a 6,00 Euro;
 - un diritto fisso per ogni operazione di passaggio tra Fondi pari a 7,00 Euro; se il Sottoscrittore opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari a 5,00 Euro;
 - un diritto fisso in caso di adesione ai Piani di Accumulo, pari a 8,00 Euro una tantum da versare all'atto dell'accensione del Piano e pari a 1,25 Euro per i versamenti successivi; se il Sottoscrittore opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari a 6,00 Euro per il versamento iniziale e pari a 0,75 Euro per i versamenti successivi;
 - un diritto fisso per ogni operazione di rimborso (diversa da quelle effettuate nell'ambito di rimborso programmato) pari a 8,00 Euro; se il Sottoscrittore opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari a 6,00 Euro;
 - un diritto fisso pari a 2,5 Euro per ogni operazione di rimborso programmato nonché per ogni operazione di passaggio tra Fondi programmato (*switch* programmato);
 - un diritto fisso pari a 75,00 Euro per ogni pratica di successione.

- b) 50,00 Euro quale rimborso forfetario del costo di ogni certificato singolo, quando ne è richiesta la consegna, ed il rimborso delle spese di spedizione limitato all'effettivo esborso sostenuto dalla SGR, qualora il Sottoscrittore richieda l'invio dei certificati al proprio domicilio, che avverrà a proprio rischio;
- c) le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi di legge;
- d) gli oneri effettivamente sostenuti dalla SGR a fronte di versamenti effettuati dai Partecipanti a mezzo SDD Core Finanziario - a decorrere dal 1° febbraio 2016 - che saranno di volta in volta indicati al Partecipante interessato;
- e) nel caso di rimborso di quote, le spese sostenute per l'invio - a rischio del Sottoscrittore - del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso.

3.1.3 È facoltà del Sottoscrittore richiedere - anche successivamente alla sottoscrizione - l'emissione di certificati fisici nominativi, la conversione dei certificati da portatore a nominativi, nonché il frazionamento o raggruppamento degli stessi, previo il versamento di 50,00 Euro a titolo di rimborso forfetario del costo di ogni singolo certificato emesso. Ferma restando la facoltà del Sottoscrittore di ritirare i certificati fisici direttamente presso il Depositario, qualora egli richieda l'invio dei certificati, la SGR ha diritto al rimborso delle spese relative all'inoltro - a rischio del Sottoscrittore medesimo - del certificato al domicilio da questi indicato.

3.1.4 Gli importi di cui al precedente comma 3.1.2 lett. a) e b) e al comma 3.1.3 possono essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR con avviso sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa".

3.1.5 I Soggetti Incaricati del Collocamento non possono porre a carico dei Sottoscrittori oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.2 Spese a carico del Fondo

3.2.1 Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- la **provvigione di gestione** a favore della SGR, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata mensilmente dalla disponibilità di quest'ultimo il primo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento nella seguente misura:

Fondo	Provvigione annua di gestione
Gestielle Best Selection Equity 20	1,40%
Gestielle Best Selection Equity 50	1,70%
Gestielle Best Selection Cedola AR	1,30%

- la **provvigione di incentivo**, determinata su base annuale come segue:
 - o per il Fondo **Gestielle Best Selection Equity 20**, il parametro di riferimento per il calcolo della commissione di incentivo è JPM Euro Cash 3M + 0,50%.
 - o per il Fondo **Gestielle Best Selection Equity 50**, il parametro di riferimento per il calcolo della commissione di incentivo è JPM Euro Cash 3M + 1%.

In entrambi i casi, Parametri di calcolo:

- (i) **Giorno di riferimento:** giorno a cui si riferisce il valore della quota;
- (ii) **Periodo di riferimento:** dall'ultimo Giorno di riferimento dell'anno solare precedente (o dall'ultimo giorno di quota fissa in caso di avvio di un nuovo Fondo o dal giorno della prima valorizzazione in caso di avvio di una nuova Classe) al Giorno di riferimento;
- (iii) **Frequenza di calcolo:** ad ogni valorizzazione della quota;
- (iv) **Valore lordo della quota:** numero indice calcolato come concatenazione dei rendimenti lordi giornalieri così come definito nell'Allegato V.1.2 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emesso da Banca d'Italia;
- (v) **Valore complessivo netto medio:** media dei valori complessivi netti di ciascun Fondo rilevati nel Periodo di riferimento escluso il Giorno di riferimento.

In relazione a ciascun Periodo di riferimento, per ciascun Fondo, la commissione di incentivo viene applicata:

- (i) se la variazione percentuale del Valore lordo della quota del Fondo (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) è superiore alla variazione del relativo parametro di riferimento ("overperformance");
- (ii) se la variazione del Valore lordo della quota del Fondo è positiva.

In osservanza alle disposizioni vigenti, a partire dal 27 dicembre 2017 ai fini del calcolo della provvigione di incentivo il rendimento del Fondo è calcolato al lordo della provvigione di incentivo.

L'aliquota di prelievo applicata è pari al 15% dell'*overperformance*.

La commissione di incentivo viene applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno precedente al Giorno di riferimento ed il Valore complessivo netto medio dello stesso. La suddetta commissione è prelevata dalle disponibilità del Fondo il primo giorno lavorativo del mese successivo alla chiusura dell'esercizio;

- per il Fondo **Gestielle Best Selection Cedola AR** la provvigione di incentivo è pari al 10% della variazione percentuale, se positiva, tra il valore della quota ed il massimo valore della quota mai raggiunto in precedenza (c.d. "High Watermark Assoluto"), tenendo conto degli eventuali proventi distribuiti. Giornalmente, la SGR applica la provvigione sul minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno precedente quello di calcolo e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente tra la data dell'High Watermark Assoluto e il giorno precedente quello di calcolo, tenendo conto dell'eventuale distribuzione di proventi. In osservanza alle disposizioni vigenti, a partire dal 27 dicembre 2017 ai fini del calcolo della provvigione di incentivo il rendimento del Fondo è calcolato al lordo della provvigione di incentivo. Le provvigioni di incentivo sono imputate al Fondo in occasione di ogni calcolo del valore della quota, che avviene con la periodicità indicata nella "Scheda Identificativa" di cui al presente Regolamento. La suddetta commissione è prelevata dalle disponibilità del Fondo il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di maturazione.

Il limite percentuale, rispetto al valore complessivo netto di ciascun Fondo, che le provvigioni complessive di gestione e di incentivo non possono superare (c.d. "fee cap") è pari al 10%.

La SGR ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice (*benchmark*) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell'applicazione delle commissioni di incentivo degli OICVM, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "Regolamento Benchmark"). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei *benchmark* alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo *benchmark* e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla commissione di *performance* e sulla politica di investimento del Fondo. La Società fornisce tempestiva informativa ai Partecipanti sulla modifica del *benchmark* mediante pubblicazione sulla fonte indicata nella "Scheda Identificativa";

-
- il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota del Fondo (esternalizzato al Depositario) calcolato giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima dello 0,075% su base annua, oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti, prelevato mensilmente dalle disponibilità del Fondo entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo al mese solare di riferimento;
 - il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, calcolato giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima dello 0,085% su base annua, oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
 - i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti (quali, ad esempio, l'aggiornamento annuale del prospetto) purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo;
 - gli oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo e gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari, tra i quali potrà figurare la commissione per il servizio di raccolta ordini, prestato anche da Società appartenenti al medesimo Gruppo della SGR, calcolata quotidianamente - in misura percentuale - sulle singole operazioni di negoziazione degli strumenti finanziari. Nella relazione annuale dei Fondi saranno resi noti gli importi effettivamente corrisposti per il servizio di raccolta ordini, da comprendere nel calcolo del "total expense ratio" (TER);
 - il contributo di vigilanza annuale dovuto alla CONSOB, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei paesi diversi dall'Italia;
 - le spese di revisione e di certificazione dei Rendiconti del Fondo, incluso Rendiconto di liquidazione;
 - le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo e degli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo o quelli relativi al pagamento delle cedole, le modifiche regolamentari richieste da mutamenti di legge o dalle disposizioni dell'Organo di Vigilanza;
 - le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
 - gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
 - gli oneri finanziari per debiti assunti dal Fondo e per le spese connesse.

L'incidenza complessiva del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota unitamente al compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, al netto delle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti, non potrà comunque essere superiore allo 0,140% su base annua.

Il pagamento delle suddette spese é disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2.2 In caso di investimento in OICR collegati, dal compenso riconosciuto alla SGR, fino a concorrenza della percentuale della provvigione di gestione e di incentivo a carico del Fondo, è dedotta, per singola componente, la remunerazione avente la stessa natura (provvigione di gestione, di incentivo) percepita dal gestore degli OICR collegati; fermo restando che sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e rimborso delle parti di OICR collegati acquisiti.

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- a) Scheda Identificativa
- b) Caratteristiche del Prodotto
- c) Modalità di funzionamento

c) Modalità di funzionamento

1. Partecipazione al Fondo

1.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - il Collocatore a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli Partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto - entro le ore 8:00 - notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al Sottoscrittore una lettera di conferma

dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal Sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.

A tal fine la SGR può:

- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
 - richiedere ai Partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
 - procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.
- Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione di quote, ovvero di frazioni millesimali di esse, avviene mediante:
 - versamento in unica soluzione: l'importo minimo della sottoscrizione, al lordo degli oneri di sottoscrizione, è di 500,00 Euro; l'importo minimo dei versamenti successivi è pari a 50,00 Euro;
 - partecipazione ai Piani di Accumulo di cui alla successiva sezione 1.3;
 - operazioni di passaggio tra Fondi, di cui alla successiva sezione 1.4.
2. La sottoscrizione di quote può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR esclusivamente da parte di Investitori istituzionali;
 - per il tramite dei Soggetti Collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza attivate dai Soggetti Collocatori, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR ed indirizzato alla stessa contenente l'indicazione delle generalità del Sottoscrittore e degli altri eventuali intestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle spese e delle commissioni), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al conto del Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza al Soggetto Incaricato del Collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il Soggetto Collocatore.
I Soggetti Incaricati del Collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente:

l'indicazione nominativa dei singoli Sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Sottoscrittori.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del Sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il Collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del Sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

5. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:

- assegno bancario non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine di "ANIMA SGR S.p.A. - rubrica intestata al Fondo oggetto del presente Regolamento";
- bonifico bancario alla cui copertura il Sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
- autorizzazione permanente di addebito (SDD Core Finanziario a decorrere dal 1° febbraio 2016) sul conto corrente bancario intestato al Sottoscrittore o ad uno dei cointestatari in caso di adesione ai Piani di Accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.

Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente sono accettati salvo buon fine.

6. La sottoscrizione può avvenire anche mediante ordine effettuato con tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, a condizione che le quote da sottoscrivere vengano immesse nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario e che il pagamento del corrispettivo sia effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.

7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella "Scheda Identificativa" del presente Regolamento.

8. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

9. Il modulo di sottoscrizione viene inoltrato alla SGR per il tramite del Collocatore. Esso è inefficace e la SGR lo respinge ove esso sia incompleto, alterato o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.

10. La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell'ambito dell'offerta ai Clienti Professionali di cui all'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 58/1998. La SGR accetta domande di sottoscrizione di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax e tramite e-mail, nel caso di operazioni effettuate da Clienti Professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.

1.3 Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo (PAC)

1. La sottoscrizione di quote può avvenire anche attraverso l'adesione a un "Piano di Accumulo" che consente al Sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Piano di Accumulo si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale devono essere indicati:
 - il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale del Piano");
 - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;

-
- l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
 - l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione che deve essere pari ad almeno 1 rata.
3. Il Piano di Accumulo prevede versamenti periodici di regola mensili, ripartiti lungo un arco temporale, per un totale di 60, 120 o 180 versamenti di uguale importo.
 4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento non deve essere inferiore a 50,00 Euro al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il Sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.
 5. Per i versamenti previsti dal presente Piano di Accumulo il Sottoscrittore deve avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della sezione 1.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (SDD Core Finanziario a decorrere dal 1° febbraio 2016) sul conto corrente bancario indicato dal Sottoscrittore in caso di adesione ai Piani di Accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo. Nel caso di accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente, la valuta è quella riconosciuta dalla banca ordinante.
 6. È facoltà del Sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di Accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
 7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza almeno semestrale, solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.
 8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il Sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
 - della durata residua del Piano;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della cadenza dei versamenti.Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i Collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
 9. La SGR provvede - ove del caso - a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

1.4 Operazioni di passaggio tra Fondi (switch)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il Partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR.
2. L'operazione di passaggio fra Fondi può essere effettuata per il tramite dei Soggetti Collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste alla SGR entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. La SGR accetta domande inerenti a operazioni di passaggio di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax e tramite e-mail, nel caso di operazioni effettuate da Clienti Professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR. La convenzione non è necessaria qualora le domande inerenti a operazioni di passaggio tra Fondi di Clienti Professionali vengano trasmesse alla SGR per il tramite di piattaforme di raccolta ordini autorizzate a tale scopo dalla SGR stessa.

-
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con la seguente modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 8:00;
 - il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal Partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno successivo a quello di determinazione del rimborso.
 5. Il Partecipante può impartire istruzioni alla SGR per attivare un rimborso programmato di quote (disciplinato al successivo art. 6.2) i cui importi vadano contestualmente ad alimentare un Piano di Accumulo (c.d. "switch programmato"). In tal caso il Partecipante dovrà indicare nel modulo di rimborso il/i Fondo/i verso il quale intende effettuare l'operazione di passaggio. Lo switch programmato avverrà con le modalità indicate al comma 4 del presente articolo.

2. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati fisici nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse. I certificati fisici al portatore sono stati emessi sino al 29/06/2014.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei Partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella "Scheda Identificativa", a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il Partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli Partecipanti.
È facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i Partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti.
Il Partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il Partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati fisici da "portatore" a "nominativi", nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

3. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere

effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

4. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei Partecipanti.

5. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella "Scheda Identificativa", dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento.
La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5,00 Euro.
2. La SGR sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente verranno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a. reintegra i Partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo Partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento.
La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai Partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b. pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR.
Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nel Rendiconto di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore") la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei Partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

6. Rimborso delle quote

6.1 Previsioni generali

1. I Partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un Soggetto Incaricato del Collocamento. La SGR accetta domande di rimborso di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax e tramite e-mail, nel caso di operazioni effettuate da Clienti Professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR. La convenzione non è necessaria qualora le domande di rimborso di Clienti Professionali vengano trasmesse alla SGR per il tramite di piattaforme di raccolta ordini autorizzate a tale scopo dalla SGR stessa.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.Nel caso in cui la domanda di rimborso sia presentata o inviata direttamente alla SGR, la stessa dovrà essere accompagnata dall'attestazione in originale dell'effettiva titolarità del conto corrente su cui l'aveve diritto al rimborso chiede l'accredito del controvalore, rilasciata dall'istituto bancario presso il quale è acceso il conto. Qualora, a fronte di una richiesta di rimborso, il Partecipante rimanga titolare di una frazione di quota, la SGR si riserva la facoltà di rimborsare anche la frazione residua e, pertanto, la totalità delle quote detenute dal Cliente.
4. La SGR impegna contrattualmente i Collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno le domande pervenute alla SGR entro le ore 8:00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal Partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. La SGR ha predisposto opportuni presidi, al fine di tutelare i Partecipanti in presenza di particolari operazioni tali da generare, per la loro dimensione e frequenza, difficoltà gestionali e quindi - indirettamente - un danno agli altri Partecipanti. Le suddette operazioni sono quelle di importo particolarmente rilevante rispetto al valore complessivo del Fondo, intendendosi tali quelle pari o superiori al 3% dello stesso, ovvero quelle ravvicinate (pratica del *market timing*), intendendosi tali le richieste di rimborso pervenute alla SGR nei 10 giorni lavorativi successivi alla data di sottoscrizione, il cui importo sia almeno pari all'1% del valore del Fondo, secondo l'ultimo valore della quota pubblicato sulla fonte indicata nella "Scheda Identificativa".

Per contrastare le predette pratiche, la SGR ha la facoltà di determinare il valore del rimborso e della successiva sottoscrizione secondo modalità diverse da quelle ordinarie. In particolare, il regolamento del rimborso avverrà entro il quinto giorno lavorativo decorrente dalla data di ricezione della richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto coincide con quello di regolamento del rimborso).

La presente procedura si applica anche qualora il Partecipante abbia inoltrato richieste singolarmente inferiori ai limiti sopraindicati ma cumulativamente superiori a detti limiti. In particolare, nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, sarà rispettato l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai Partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

6.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:

- bonifico bancario in favore del richiedente;
- assegno circolare non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

La richiesta di rimborso di quote incluse nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario può avvenire anche attraverso un ordine impartito con tecniche di comunicazione a distanza, impartito dal Sottoscrittore ai Collocatori nell'ambito del servizio di collocamento a distanza.

In caso di richieste di rimborso a valere su quote non incluse nel certificato cumulativo, il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione dei relativi certificati di partecipazione da parte della SGR o del Depositario, se posteriore.

La richiesta di rimborso deve essere redatta in forma scritta, sottoscritta dall'avente diritto e inviata in originale alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un Collocatore.

La SGR accetta domande di rimborso di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax e tramite e-mail, nel caso di operazioni effettuate da Clienti Professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR. La convenzione non è necessaria qualora le domande di rimborso di Clienti Professionali vengano trasmesse alla SGR per il tramite di piattaforme di raccolta ordini autorizzate a tale scopo dalla SGR stessa.

Non sono valide le domande inviate in difformità a quanto sopra previsto.

2. Il Partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote del Fondo in un certificato cumulativo può impartire istruzioni alla SGR - per il tramite del Collocatore - per ottenere un **rimborso programmato** di quote, indicando:
 - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso, che non potrà essere antecedente ai trenta giorni dalla sottoscrizione di quote del Fondo;
 - le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso, che possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.
 - l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote.
 - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.

La SGR accetta domande di rimborso programmato di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax e tramite e-mail, nel caso di operazioni effettuate da Clienti Professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.

Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei Soggetti Collocatori, non oltre il 30° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del Partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.

Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal Partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.

Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il Partecipante.

Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del Partecipante da far pervenire alla SGR entro il trentesimo giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.

Entro il medesimo termine il Partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il Partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR intenderà revocata la disposizione di rimborso programmato.

In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il Partecipante al Fondo.

È fatto salvo il diritto del Partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

7. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR, ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei Partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun Partecipante. Il Partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei Partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i Partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei Partecipanti.
5. Copia dei Regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai Partecipanti che ne fanno richiesta.

8. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella “*Scheda Identificativa*” o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l’Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse dei Partecipanti, sotto il controllo dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo e portato a conoscenza dell’Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un Rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l’indicazione dell’importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul Rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il Rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR e il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l’indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli Partecipanti. Ogni Partecipante potrà prendere visione del Rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal Rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai Partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l’indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell’avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto riparto nonché dell’ammontare delle somme non riscosse.



ANIMA SGR S.p.A. - Società di gestione del risparmio

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Telefono: +39 02 80638.1 - Fax +39 02 80638222
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157
Capitale Sociale Euro 23.793.000 int. vers. - R.E.A. di Milano n. 1162082
www.animasgr.it - Info: clienti@animasgr.it
Numero verde: 800.388.876